




**CENTRO ITALIANO DI DOCUMENTAZIONE**

**SULLA COOPERAZIONE E L'ECONOMIA SOCIALE**

***La Cooperativa Europea finalmente in porto***

**Renato Dabormida**

**Rivista della Cooperazione n. 3/2003**



*Con il Regolamento varato dal Parlamento di Strasburgo si conclude il lungo iter della disciplina della Società Cooperativa Europea (SCE). Il testo è tutto altro che perfetto ma costituisce un passo in avanti, specie dopo la nuova regolamentazione comunitaria delle società ordinarie. Nella prospettiva dell'integrazione europea, anche la società cooperativa dispone oggi di un binario giuridico per indirizzare le proprie ancor timide esperienze di aggregazione di là dai confini nazionali.*

**Q**uesta estate ha visto finalmente la luce il tanto atteso Regolamento in tema di Società Cooperativa Europea (SCE). Si è trattato di un parto laborioso, per certi versi anche tormentato, sol se pensi che i primi studi in materia risalgono ai primi anni settanta e che una proposta di Regolamento (e si trattava già, in effetti, di un documento assai articolato ed organico) circolava già nell'anno 1990). Il Regolamento pone fine ad una serie innumerevole di incertezze anche a livello politico che avevano sempre frenato l'entrata in vigore di un provvedimento del tipo di quello che è all'esame ora degli studiosi e degli operatori; incertezze per certi versi incomprensibili se si tiene conto che in altre materie, si pensi a quella della società per azioni per esempio, l'armonizzazione dei diritti nazionali è ad uno stadio avanzatissimo e finanche da molto tempo.




Le ragioni che facevano ritenere improbabile, sino ad una diecina di anni fa, l'elaborazione di un testo a livello europeo che in qualche misura fosse di orientamento per i legislatori nazionali se non addirittura sostitutivo dei diritti interni, erano molteplici.

I più insistevano sulle differenze anche storiche, oltre che economiche, tra le esperienze europee e sul diverso grado di sviluppo delle stesse; altri, più in particolare, sulle diversità di approccio normativo tra settore cooperativo e settore cooperativo.

Tutti però parevano dimenticare che il modello cooperativo è uno dei pochi, a livello economico e giuridico, che ha resistito nel corso degli anni a rivoluzioni industriali ed economiche, a regimi comunisti o totalitari in genere oltre che a diversità intrinseche di sistemi giuridici per stagliarsi sulla scena secondo logica e criteri di base assolutamente omologhi in tutte le parti del mondo. L'Alleanza Cooperativa Internazionale non ha fatto fatica nel corso degli anni a dare forma compiuta, di volta in volta aggiornata, ai principi cooperativi, consapevole il movimento nel suo complesso che le regole di fondo (siano esse codificate oppure no) sono sempre ed ovunque le stesse.

In verità le ragioni vere che erano di ostacolo all'elaborazione di un modello europeo di società cooperativa erano da un lato la crescita diseguale dei settori e dall'altro le spinte economicistiche di certe esperienze combinate alle resistenze di certi ordinamenti ad individuare un tipo di società cooperativa che si muovesse nel mondo giuridico al pari di altri modelli di società.



Queste resistenze, fondate o meno che fossero non è dato di approfondire in questa sede, apparivano in effetti del tutto illogiche in presenza di analogo Regolamento CE, il n° 2157 del 2001, che ha previsto la SE o società europea, modellata secondo i principi generali previsti per le società per azioni.

E questo perché se *“il completamento del mercato interno e i miglioramenti che questo ultimo apporta alla situazione economica e sociale nella Comunità rendono necessario non solo la rimozione degli ostacoli agli scambi ma altresì l’adeguamento delle strutture produttive alla dimensione comunitaria”* era giocoforza indispensabile munire anche le imprese cooperative, le cui attività non siano limitate solo al soddisfacimento di esigenze locali, di uno strumento che consenta loro *“di programmare e di effettuare la riorganizzazione delle loro attività su scala comunitaria”* (cfr. Considerando n° 2 ).

La previsione di un modello giuridico europeo per le cooperative fondato su principi comuni ma adeguato alle singole specificità, *“dovrebbe consentire loro di svolgere la propria attività al di là delle frontiere nazionali su tutto il territorio della Comunità o su parte di esso”* (Considerando n° 12)

Ora dette resistenze paiono essere superate grazie al Regolamento del Consiglio n° 1435/2003 del 22 luglio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 207 del 18/8/2003.

Lo scopo del Regolamento è espressamente quello di consentire che persone fisiche residenti in Stati membri diversi o persone giuridi-



che costituite in base alla legislazione di Stati membri diversi possano costituire una SCE. Trattasi quindi di uno strumento di diritto europeo, costituito sia secondo le modalità tradizionali, ma per il tramite di soci (almeno cinque) appartenenti a stati diversi, sia attraverso meccanismi di ingegneria societaria, quali prodotti della fusione di cooperative esistenti o della trasformazione di una cooperativa di diritto nazionale in una di diritto europeo. E quindi può essere sia di primo che di secondo o terzo grado, sia in forma di società in senso stretto che di società tra società già costituite.

La SCE ha per oggetto principale il soddisfacimento dei bisogni e/o la promozione delle attività economiche e sociali dei propri soci, in particolare mediante la conclusione di accordi con questi ultimi per la fornitura di beni o di servizi nel rispetto dei seguenti principi:

I) le attività della SCE devono essere finalizzate al reciproco vantaggio dei soci affinché ciascuno di essi possa usufruire di tali attività in base alla propria partecipazione;

II) vi deve essere corrispondenza tra socio e cliente/dipendente/fornitore (secondo il tradizionale principio della doppia qualità o, per dirla come nell'esperienza francese, *de la double qualité* o *d'identité*) salvo diversa disposizione statutaria, la SCE non può ammettere terzi non soci a beneficiare delle proprie attività o a partecipare alla realizzazione delle proprie operazioni;

III) il controllo deve essere equamente ripartito tra i soci (principio della "una testa, un voto") salvo prevedere il voto plurimo (o



ponderato come dice il legislatore europeo) nel pieno rispetto del contributo offerto da ciascun socio;

IV) l'interesse sul capitale investito in società deve essere limitato;

V) gli utili devono essere ripartiti in funzione delle attività svolte con la SCE ("*dividend on purchase*") o in ogni modo essere destinati al soddisfacimento del bisogno dei soci;

VI) non vi devono essere ingiustificati dinieghi all'ingresso di nuovi soci (nell'osservanza del principio della porta aperta);

VII) devoluzione del patrimonio netto di liquidazione a fini altruistici ovvero ad un'altra entità cooperativa avente finalità o obiettivi di interesse generale analoghi.

Trattasi a ben vedere di quegli stessi principi cooperativi di cui come si è detto si è da sempre fatta paladina e tutore l'Alleanza Cooperativa Nazionale ma che qui trovano finalmente riconoscimento e consacrazione a livello transnazionale e di strumento di cooperazione transfrontaliera.

Il capitale della SCE deve essere pari ad almeno 30.000 euro, salvo più gravosa prescrizione qualora la legge di uno Stato membro prescriva la sottoscrizione di un capitale più elevato in considerazione del tipo di attività svolta dalla società.

Il capitale è variabile (perché suscettibile di aumento o diminuzione a seguito di ulteriori conferimenti o rimborso totale o parziale



dei conferimenti effettuati) e le variazioni nel suo importo non richiedono modifiche statutarie né forme di pubblicità.

Lo statuto va redatto in forma di scrittura privata. Le regole attinenti alla redazione dello statuto e la costituzione della società sono quelle dell'ordinamento giuridico della sede legale. Se la legge nazionale in tema di Spa prevede una qualche forma di controllo preventivo essa si applica anche alla costituzione delle società cooperative.

La qualità di socio viene acquisita previa deliberazione dell'organo di direzione o di amministrazione. La delibera che nega il consenso all'accesso può formare oggetto di impugnazione alla prima assemblea generale utile. Lo statuto può prevedere, se la legge dello Stato membro lo consente, figure di soci sovventori (o non utilizzatori) non aventi interesse a fruire o a produrre i beni o i servizi della SCE.

La struttura della SCE è articolata in assemblea generale, ed in un organo amministrazione che nell'opzione dualistica si scinde in organo di direzione ed organo di vigilanza e che nell'opzione monistica è rappresentata dal solo organo di amministrazione in senso stretto.

Nelle assemblee generali ad ogni socio è attribuito un voto qualunque sia il numero delle quote che esso detiene. E' previsto peraltro, se la legislazione nazionale lo consente, che al socio siano attribuiti un numero di voti diversi in base alla sua partecipazione alle attività della cooperativa diverse dalla partecipazione al capitale sociale. Per ciò che concerne il diritto di voto che lo statuto può attribuire ai soci non utilizzatori o sovventori vale la legge nazionale della sede legale.



Tuttavia ai soci sovventori non può essere attribuito più di un quarto del totale dei diritti di voto.

Lo statuto della SCE può prevedere l'emissione di titoli diversi dalle quote o di obbligazioni purché privi del diritto di voto, che possono essere sottoscritti dai soci ma anche da qualunque persona estranea alla SCE; la loro acquisizione non conferisce lo *status* di socio

Lo statuto può prevedere il versamento di un ristorno a favore dei soci proporzionale alle operazioni da queste compiute con la SCE.

La SCE è disciplinata a) dalla disposizioni del Regolamento; b) ove non espressamente previsto nel Regolamento dalla disposizioni dello statuto della SCE ed infine c) per la materie non espressamente disciplinate dalla legge europea dalla legge –nazionale- della sede legale. Fatte salva diversa disposizione del Regolamento, una SCE è trattata in ciascun stato membro in conformità alla legge dello Stato membro della sede legale.

In conclusione la SCE a) non è un strumento di armonizzazione diretta dei singoli ordinamenti nazionali che anzi indirettamente preserva anche se si indirizza verso una forma di armonizzazione di fatto (o strisciante) degli stessi; b) è strumento di diritto europeo in senso stretto e quindi tendente all'uniformazione degli ordinamenti e quindi di respiro transnazionale; c) preserva in materie peraltro tutto sommato limitate le singole specificità nazionali, non sostituendosi ad esse, così come quelle settoriali;





Inoltre il Regolamento è rispettoso dei canoni internazionalistici e quindi anche dei principi dell'Alleanza Cooperativa internazionale che richiama di fatti anche se non espressamente nella loro interezza, nonché dell'autonomia statutaria.

Non è comunque di buona fattura tecnica anche se l'esigenza primaria era quella di delineare un modello di valenza più economica che giuridica. E' comunque un significativo passo in avanti non solo in vista della sempre maggior integrazione tra imprese cooperative in ambito transnazionale ma altresì nella prospettiva della progressiva uniformazione del diritto cooperativo dei Paesi membri dell'Unione.